



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

Verbale di adunanza del Consiglio comunale

(redatto ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale)

seduta	ordinaria
convocazione	prima
n. d'ordine	7/2023
data	13/03/2023
contenuto	deliberazione
oggetto	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2023

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **Tredici** del mese di **Marzo**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza G. Matteotti n. 34, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, sono oggi convocati in adunanza i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere		X
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere		X
SPADONI Dania	Consigliere		X
	TOTALE	10	3

È altresì presente il Segretario del Comune di Bellinzago Novarese, dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Fabio Sponghini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 7 in data 13.03.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 739, della Legge 27.12.2019 n. 160 ha abolito l'imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta dall'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, a partire dal 01.01.2019;

RILEVATO pertanto che è stata di conseguenza reintrodotta l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della citata Legge 27.12.2019, n. 160;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 748, della Legge 27.12.2019 n. 160 fissa l'aliquota di base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento e che il comune può aumentarla fino a 0,1 punti percentuali o ridurla fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 754, della Legge 27.12.2019 n. 160, dispone che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale ed altre tipologie espressamente previste è pari allo 0,86 per cento ed i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento oppure diminuirla fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 750, della Legge 27.12.2019 n. 160, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono solo ridurla fino ad azzerarla;
- l'art. 1, comma 749, della Legge 27.12.2019 n. 160, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 753, della Legge 27.12.2019 n. 160, il quale dispone che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTA la Legge n. 197 in data 29.12.2022 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 al 30 aprile 2023;

RITENUTO OPPORTUNO determinare per l'anno 2023 le aliquote IMU, definendole nel seguente modo:

- abitazione principale e pertinenze (per le tipologie ancora soggette all'imposta) aliquota **6 per mille**
- detrazione per abitazione principale **€ 200,00**
- terreni e altri fabbricati (escluso fabbricati categoria D) aliquota **10,6 per mille**
- fabbricati categoria D aliquota **10,2 per mille**
- aree fabbricabili aliquota **9,6 per mille**

➤ fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota **1 per mille**

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITO l'intervento del Sindaco, il quale relaziona all'Assemblea sulla proposta di deliberazione, evidenziando gli aspetti fondamentali sottesi alla deliberazione e dando atto, in particolare, delle valutazioni poste a sostegno della scelta di ridurre l'aliquota IMU sulle aree edificabili in relazione al recente aggiornamento del valore delle aree, base di calcolo dell'imposta, il quale non veniva effettuato dal 2011, al fine di non pesare in modo maggiore sui contribuenti;

SENTITO l'intervento del consigliere Delconti, il quale ritiene che l'intervento proposto non sia di riduzione delle aliquote, bensì di mera e incompleta mitigazione dell'aggravio imposto ai cittadini e, pertanto, formula dichiarazione di voto contrario alla proposta.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti n.10 consiglieri, come risultanti dall'appello iniziale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 10
VOTANTI	N. 10
VOTI A FAVORE	N. 7
ASTENUTI	N. 0
CONTRARI	N. 3 (Cotugno, Delconti, Mazzaron)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2023 come di seguito riportate:

Aliquote IMU:

- abitazione principale e pertinenze (per le tipologie ancora soggette all'imposta) aliquota **6 per mille**
- detrazione per abitazione principale **€ 200,00**
- terreni e altri fabbricati (escluso fabbricati categoria D) aliquota **10,6 per mille**
- fabbricati categoria D aliquota **10,2 per mille**
- aree fabbricabili aliquota **9,6 per mille**
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota **1 per mille**

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

3) DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 22.03.2023
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 22.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA